

COMUNE DI PORRETTA TERME

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Oggetto e finalità del Regolamento
- Articolo 2: Definizione delle entrate
- Articolo 3: Regolamentazione delle entrate
- Articolo 4: Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Articolo 5: Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 6: Forme di gestione delle entrate
- Articolo 7: Soggetti responsabili delle entrate

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- Articolo 8: Attività di verifica e controllo
- Articolo 9: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 10: Diritto di interpello
- Articolo 11: Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
- Articolo 12: Sanzioni
- Articolo 12/bis: Interessi

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 13: Tutela giudiziaria
- Articolo 14: Autotutela
- Articolo 15: Accertamento con adesione

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 16: Forme di riscossione volontaria
- Articolo 17: Rimborsi
- Articolo 18: Forme di riscossione coattiva
- Articolo 19: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Articolo 20: Sospensione e dilazione del versamento

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 21: Norme finali
- Articolo 22: Entrata in vigore

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dalla L. 8/6/90 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 25/2/95 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

1 bis. Il presente regolamento è ispirato ai principi dettati dalla L. 27/07/00, n. 212, avente per oggetto "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". Le disposizioni di detto Statuto, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.

4. A tale scopo, allorchè il Comune deliberi come regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonchè l'informazione elettronica, se attivata.

5. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Articolo 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 3 - Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

2. Con riferimento alle entrate tributarie il Regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

4. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non necessitino di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Articolo 5 - determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi e le eventuali detrazioni ad essi collegate, sono determinate con apposita delibera di Giunta Comunale in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera di Giunta Comunale in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del Bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera di Giunta Comunale in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la percentuale di copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono stabilita per ogni anno.

4. Se le delibere di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 non vengono adottate nei termini previsti, si intendono valide le aliquote, i canoni, le tariffe e i prezzi dell'ultima delibera adottata per gli anni precedenti.

5. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici. Tale modifica non può avere effetto retroattivo.

Capo II - Gestione delle entrate

Articolo 6 : Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, anche disgiunte, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni e integrazioni;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 446;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Non necessita alcuna deliberazione consiliare qualora il Comune intenda gestire le proprie entrate direttamente.

3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Articolo 7 : Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate tributarie di cui all'art. 2, comma 1, i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi.

2. Sono responsabili delle altre entrate di cui all'art. 2, comma 2, i funzionari dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

3. In particolare, il funzionario responsabile di cui ai precedenti commi 1 e 2:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria;

- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 13;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 15;
- g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata.
- i) assume le iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione dell'utente in tempi utili e siano comprensibili anche a chi sia sfornito di conoscenze in materia tributaria.

4. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, nel caso di entrate tributarie, o il Sindaco, negli altri casi, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 8 : Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. Nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o errori ancora sanabili in base a disciplina di legge, prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo sugli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare. Il funzionario responsabile prima dell'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento deve esaminare l'opportunità di invitare il contribuente a riscontrare i propri dati con quelli in possesso dell'ufficio.

3 bis. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.

3 ter . Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

4. Spetta alla Giunta comunale, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, decidere le azioni di controllo annuale relativamente alle singole entrate.

5. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'Ufficio in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

6. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

7. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo e all'ammontare dell'evasione recuperata.

Articolo 9 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Direttore Generale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di

abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 10 : Diritto di interpello

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. Il richiedente, a pena di inammissibilità dell'istanza, in questa deve:

- a) indicare la questione in maniera succinta ma esauriente, e con riferimento a fattispecie concreta e personale; il riferimento a casi concreti e personali non è indispensabile qualora il soggetto interpellante sia un ente pubblico o privato che esprima interessi diffusi nell'ambito territoriale del Comune, ovvero un ordine professionale o una associazione sindacale o di categoria;
- b) indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti utili per la soluzione del caso prospettato;
- c) riportare le proprie generalità, indicare un recapito telefonico e postale;

3. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente, anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta.

4. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente: Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 3, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

5. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.

6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 3.

7. Il funzionario responsabile può a sua volta, sottoporre il caso alla Giunta Comunale se la soluzione che egli prospetta può incidere in modo sensibile sul bilancio comunale, ovvero al Consiglio Comunale qualora, ai fini della soluzione, si renda necessaria l'interpretazione autentica della norma interessata.

Articolo 11 : Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura

tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, degli interessi legali, delle eventuali sanzioni, nonché dell'ulteriore termine assegnato per l'adempimento, di norma non superiore a 60 giorni.

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.

3. Gli atti di cui al comma 2 devono essere comunicati al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale oppure mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento; se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

4. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

5. Qualora la compilazione degli atti di cui ai commi precedenti sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista può essere sostituita dal nominativo del funzionario responsabile posto sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

6. Gli atti di cui ai commi precedenti devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'emissione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato a quello che lo richiama, fatta eccezione, qualora al Comune risulti che l'atto richiamato sia già stato formalmente comunicato al contribuente in precedenza oppure si tratti di informazione fornita dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, nel qual caso è sufficiente l'indicazione della provenienza di tale informazione.

7. Gli atti di cui ai commi precedenti devono tassativamente indicare:

- a) bche è possibile ottenere informazioni complete in merito agli stessi rivolgendosi al funzionario responsabile che li ha sottoscritti;
- b) bche presso il funzionario predetto è possibile promuovere un riesame anche nel merito degli atti in sede di autotutela;
- c) bgli istituti giuridici che possono consentire la definizione bonaria dell'obbligazione tributaria;
- d) ble modalità, i termini e l'organo presso il quale è possibile ricorrere avverso gli stessi.

Articolo 12 : Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie si applica la normativa statale vigente e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 7.

3. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 472, si applicano anche oltre i termini ivi previsti e fino a quando il Comune non ha iniziato l'attività di controllo.

4. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti effettuati dal Comune, e per i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione, non si procede

all'irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

5. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

6. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorchè da questo successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Articolo 12/bis - Interessi

In applicazione della facoltà di cui all'art. 13 c. 4 , L. 13/05/99 n. 133 gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali, anche relativi ad annualità arretrate, sono dovuti nella misura stabilita dalla Giunta municipale entro i limiti di legge. L'ufficio Tributi competente provvederà autonomamente sui rimborsi da effettuare in attuazione del presente articolo.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 13 : Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Articolo 14 : Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto, o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
- f) errore sul presupposto del tributo;
- g) evidente errore logico;

h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

5. Ai sensi della Legge n. 127/1997, tutte le operazioni relative che comportino spesa o, comunque, una minore entrata, vanno sottoscritte anche dal responsabile del settore finanziario.

Articolo 15 : Accertamento con adesione

1. Si applicano, a partire dall'1.1.1999, per le entrate tributarie, le norme dettate nel regolamento sull'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449.

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 16 : Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs. 25.02.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite conto corrente postale e accrediti elettronici.

3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione. L'obbligazione potrà essere estinta anche per compensazione soltanto tra crediti e debiti relativi a tributi locali ed a condizione che il credito utilizzato per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune e che l'intera operazione compensativa sia comunicata al Comune con l'esposizione dei dati utilizzati, entro 10 giorni dalla scadenza del termine dell'obbligazione tributaria.

4. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quella accertata.

Articolo 17 - Rimborsi

1. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Per le entrate tributarie, se non diversamente disposto da norma di legge, la richiesta di rimborso può essere effettuata entro il termine fissato per l'accertamento del tributo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 14, comma 3, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame delle medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale ad assenso tacito alla restituzione.

4-bis. Qualora il mancato riconoscimento del rimborso, seppure parziale, derivi da fatti o circostanze non segnalati dal contribuente, ma dei quali il Comune è a conoscenza, il funzionario responsabile informa il contribuente, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti.

5. Le somme da rimborsare a titolo di entrate tributarie producono interessi nella misura stabilita dall'art. 12/bis. Per le altre entrate da rimborsarsi si applicano gli interessi legali.

6. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il funzionario responsabile può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso

Articolo 18 : Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.73, n. 602 modificato con DPR 28.01.1988, n. 43.

2. I Regolamenti disciplinanti le singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

4. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi de R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.

5. In ogni caso, sul titolo esecutivo deve essere riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa.

6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il funzionario responsabile deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

Articolo 19 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 20.000.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1, si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 20 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il funzionario responsabile, con propria determinazione, può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore ecade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per importi superiori a 50 milioni di lire il funzionario responsabile deve richiedere al debitore apposita fideiussione.

3. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 : Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiranno invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei redigenti regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.

Articolo 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il _____.

COMUNE DI PORRETTA TERME

REGOLAMENTO

per l'applicazione ai tributi comunali

DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(allegato al regolamento generale delle entrate tributarie comunali)

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'articolo 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Articolo 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rilevatisi illegittimi o infondati.

Articolo 3 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'istaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del

procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito telefonico, a mezzo di raccomandata con r.r. o consegnandola direttamente all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

Articolo 6 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 7 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla

redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a lire 3 milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6 previo versamento della prima rata entro 20giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.

Articolo 9 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno 200.000 Lire.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 10 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento. le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proporzione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.

5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'articolo 4, comma 2, formulati dal Comune.

Articolo 11 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

All'UFFICIO "TRIBUTI"
del COMUNE di PORRETTA TERME

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione.

.....l... sottoscritt. nat... a il..... e
residente a..... in via....., cod. fisc.....
recapito telefonico.....

(oppure)

Società.....con sede legale in
via.....recapito telefonico.....cod. fisc.....
in persona del sottoscritto legale rappresentante.....cod. fisc.....

PREMESSO

* che in data, da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributo.....e per il periodo....., non preceduto dall'invito di cui all'articolo del Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione;

- che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;
- che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;

PRESENTA

Istanza di accertamento con adesione ex art. del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopracitato avviso di accertamento.

(luogo e data).....

(firma)